



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

dott. Salvatore Chiazzese

Presidente

dott. Giuseppe di Pietro

Giudice

dott. Raimondo Nocerino

Giudice Rel. ed Est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 183/2026

Nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **70175** del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di:

1) Società Agricola LA LICRA Società a responsabilità limitata semplificata (P.IVA 03307420830) in persona del legale rappresentante Sig. Liuzzo Scorpo Giuseppe Giovanni C.F. LZZGPP78H24I199L - **non costituito;**

2) LIUZZO SCORPO Giuseppe Giovanni, nato a Sant'Agata di Militello (ME), il 24/06/1978, C.F. LZZGPP78H24I199L - non costituito;

3) NATOLI Giuseppe (C.F. NTLGPP66A22F205P), nato a Milano il 22/01/1966, rapp.to e difeso in virtù di procura speciale in atti, anche separatamente, dagli Avv. ti Letterio Arena (avvletterioarena@pec.giuffre.it) e Antonio Arena (avvocato.antonioarena@pec.giuffre.it), con cui domicilia in Messina Via Ghibellina n. 77;

Letti gli atti ed i documenti di causa.

Uditi, nell'udienza pubblica del **27.05.2026**, il Relatore Primo Ref.

Dott. **Raimondo Nocerino**, il Pubblico Ministero, nella persona del

Sostituto Procuratore Generale Dr. **Salvatore Ganci**;

Ritenuto in

FATTO

I. In assenza di contributi difensivi fatti pervenire dagli invitati, oggi tutti convenuti, il P.M. contabile, con atto di citazione depositato il 19.12.2025 e notificato ritualmente in data successiva, ha evocato in giudizio **LICRA Società agricola a r. l. semplificata** (d'ora in poi **Licra**), **LIUZZO SCORPO Giuseppe Giovanni**, legale rappresentante della compagine sociale, nonché **Natoli Giovanni**, tutti meglio in epigrafe generalizzati, per ottenerne la condanna in favore di **AGEA (Agenzia per le Erogazioni in agricoltura)** al pagamento della somma complessiva di euro **66.418,56 (euro sessantaseimilaquattrocentodiciotto/56)**, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, nonché per spese di giustizia, quest'ultime da liquidarsi in favore dello Stato.

II. Muovendo dalla segnalazione di danno erariale del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Messina (Sezione Tutela Spesa Pubblica) prot. n. 599242/2020 del 9.11.2020, il P.M. contabile riferisce di aver avviato un'istruttoria di responsabilità amministrativa tesa ad accertare l'indebita percezione di contributi comunitari, per complessivi euro **66.418,56**, concernenti le campagne agricole dal 2014 al 2016 ad opera di Licra, acquisendo, a tal fine, gli

esiti dell'attività di polizia giudiziaria confluiti nel procedimento penale n. 9158/15 instaurato presso la Procura della Repubblica di Messina.

III. Secondo l'atto introduttivo, è stato così possibile accertare l'utilizzo di false attestazioni sulla legittima conduzione dei terreni da parte della beneficiaria in occasione della presentazione, da parte sua, delle domande uniche di pagamento (d'ora in poi DUP) e delle schede di validazione a queste abbinate. In maggior dettaglio, Licra:

(a) per l'anno 2014, ha presentato DUP n. 40809529601 del 25.07.2014, abbinata alla scheda di validazione n. 40361686104 di pari data, dichiarando la conduzione in affitto di 105,24 ha corrispondenti a n. 125 particelle, tutte ubicate in comuni siciliani;

(b) per l'anno 2015, ha presentato DUP n. 5026619571 del 25.06.2015, abbinata alla scheda di validazione n. 50360234491 di pari data ove veniva dichiarata la conduzione in affitto di 101.74 ha e corrispondenti a 122 particelle, tutte ubicate in comuni siciliani;

(c) per l'anno 2016, ha presentato DUP n. 60264237623 del 14.06.2016 abbinata alla scheda di validazione n. 60381054992 di pari data ove veniva dichiarata la conduzione in affitto di 97.31 ha, corrispondenti a 117 particelle, tutte ubicate in comuni siciliani;

(d) ha certificato, in seno alle superiori DUP, la conduzione dei terreni mediante due contratti di affitto stipulati il 15.04.2014 - rinvenuti all'interno del fascicolo aziendale acquisito presso il Centro di Assistenza Agricola CONFAGRICOLTURA di Messina ma senz'altro artefatti - fra il Liuzzo Scorpo Giuseppe Giovanni e gli

asseriti proprietari dei cespiti dichiarati in disponibilità.

III.1. Quanto al primo dei due contratti di affitto, asseritamente stipulato il 15.04.2014 ed apparentemente registrato presso l'amministrazione fiscale territorialmente competente (Ragusa) al n. 2489, è stato acclarato infatti che:

(i) n. 13 presunte controparti contrattuali di Licra, identificate alle pp. da 4 a 6 dell'atto introduttivo, erano in realtà già decedute alla data di stipula del sinallagma ossia al 15.04.2014;

(ii) alcuna registrazione né pagamento di imposta è riferibile a Licra o al suo legale rappresentante, come confermato dalla consultazione delle sezioni "Registro" e "Dati delle Riscossioni" della banca dati dell'Anagrafe Tributaria;

(iii) non risulta alcuna registrazione di atto recante numero 2489, atteso che, alla data del 31.12.2014, l'ultimo numero di registrazione è 2127, secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate di Ragusa chiamata a rendere informazioni in merito.

III.2 Quanto al secondo dei due contratti di affitto, asseritamente stipulato anch'esso il 15.04.2014 ed apparentemente registrato presso l'amministrazione fiscale territorialmente competente (Sant'Agata di Militello) al n. 1418, è stato disvelato che:

(iv) n. 8 presunte controparti contrattuali, identificate alle pp. 7 ed 8 dell'atto introduttivo, erano in realtà già decedute alla data del 15.04.2014;

(iv) alcuna registrazione né pagamento di imposta è riferibile a Licra o al suo legale rappresentante, come confermato dalla

consultazione delle sezioni “Registro” e “Dati delle Riscossioni” della banca dati dell’Anagrafe Tributaria;

(v) l’atto realmente registrato al numero 1418, serie 3, non corrisponde al contratto di affitto adoperato dal convenuto LIUZZO SCORPO Giuseppe Giovanni. In questa univoca direzione depone la trasmissione del titolo realmente registrato effettuata dall’Agenzia delle Entrate di Sant’Agata Militello.

III.3. In relazione ad entrambi i contratti, peraltro, i militari di P.G. hanno escusso a sommarie informazioni alcuni degli asseriti proprietari dei cespiti (verificati a campione), i quali, variamente, hanno disconosciuto l’autenticità delle scritture ovvero delle presunte loro sottoscrizioni ad esse apposte.

IV. Sulla base delle superiori premesse in fatto, il Requirente, prospettata la ricorrenza in fattispecie di un doloso occultamento del danno, ricostruisce il composito quadro normativo euro-nazionale cui sussumere la fattispecie di responsabilità qui controversa – il quale perimetra, per un verso, il sistema sanzionatorio/recuperatorio applicabile e, per altro, le attribuzioni pubblicistiche gravanti sui Centri di assistenza agricola - evidenziando che lo stesso:

(a) abilita la conclusione della integrale ripetibilità dei contributi comunitari percetti, in quanto i fatti causativi più sopra illustrati sono connotati dall’intenzione di conseguire le erogazioni pubbliche *“mediante la creazione artificiosa e utilizzo della falsa concessione, per una superficie illecitamente dichiarata dalla ditta La Licra pari al 100% della superficie determinata”*;

(b) fonda, in linea con la contestazione preprocessuale di responsabilità, la declaratoria di condanna dei tre convenuti a titolo di dolo ed in solido fra loro;

(c) legittima, in ogni caso ed in via subordinata, l'affermazione di responsabilità amministrativa a titolo di colpa grave del convenuto Natoli, avendo questi, nella qualità di responsabile e operatore del CAA CONFAGRICOLTURA MESSINA 001, svolto consapevolmente la propria attività di consulenza, istruzione, validazione ed invio delle DUP di Licra, pur in assenza in capo al richiedente di titoli validi per ottenere l'aiuto. Per questa via, il Natoli ha dunque disatteso i chiari e puntuali obblighi imposti dalla normativa vigente in materia a carico dei CAA.

V. In data 26.03.2026, si è costituito in atti il convenuto Natoli, il quale ha concluso per il rigetto della domanda attorea.

VI. Il comparente - eccepita la prescrizione quinquennale del diritto azionato *ex adverso*, anche alla stregua della sopravvenuta modifica introdotta a regime dell'art. 1 co. 2 L. 20/1994 ad opera della L. 1/2026, sul presupposto che la data anche dell'ultimo pagamento ricevuto dal beneficiario si colloca oltre il quinquennio anteriore alla notificazione nei suoi confronti dell'invito a dedurre - evidenzia come non sia ravvisabile alcuna sua responsabilità per il danno erariale prospettato in citazione. Quest'ultimo, in effetti, è contestabile esclusivamente dall'agricoltore Liuzzo Scorpo Giuseppe Giovanni, il quale, con la firma apposta in calce alla domanda e con la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ha

falsamente garantito la veridicità dei dati contenuti nella domanda unica di pagamento, e dei documenti che compongono il fascicolo aziendale.

VI.1. Secondo il convenuto, in effetti, il controllo sui dati dichiarati e sui documenti prodotti spetta al solo all'Organismo Pagatore, come precisato dalla sentenza n. 3836/2022 del Consiglio di Stato. Ai CAA, viceversa, non è imposto dal quadro normativo di riferimento alcun obbligo di accertamento della veridicità dei documenti che compongono il fascicolo aziendale, né della veridicità dei documenti che vengono consegnati dall'agricoltore, difettando gli stessi, d'altronde, di personale formato a tale scopo, di organizzazione e mezzi necessari e, soprattutto, di poteri di polizia giudiziaria funzionali ad effettuare un simile accertamento.

VI.2. Diffusamente ricostruita la cornice normativa di riferimento, e richiamate le circolari interpretative AGEA che, via via, hanno contribuito a precisarne il significato al pari delle pertinenti previsioni contenute nel cd. manuale di verifica ai CAA (annualità 2018), il convenuto puntualizza, in linea con la giurisprudenza del locale Giudice d'Appello (39/A/2025 pubblicata il 16/5/2025 che al punto 3.5), che ai Centri in argomento compete esclusivamente un controllo "formale", come peraltro prescritto dall'art. 3 *bis* del decreto legislativo 27 maggio 1999 n. 165.

Considerato in

DIRITTO

1. *In limine*, il Collegio dà atto della contumacia dei convenuti

Società Agricola la LICRA a responsabilità limitata e LIUZZO SCORPO

Giuseppe Giovanni, i quali, attinti da rituale notificazione dell'atto di citazione e del decreto di fissazione di udienza in data 12.01.2026, effettuata a mezzo UNEP a mani proprie, non si sono costituiti in giudizio.

2. Va respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dal Natoli.

2.1. Il Collegio ritiene di dover mantenere fermo il percorso argomentativo svolto, recentemente, nella sentenza n. 102/2026 di questa Sezione a proposito della interpretazione dell'art. 1 co. 2 della L. 20/1994, nel testo novellato da ultimo dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 6) della Legge 7 gennaio 2026, n. 1. Tale disposizione stabilisce, oggi, che *"il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione, dalla data della sua scoperta"*. Nel caso di specie, pacifico che il fatto dannoso, inteso come indebita percezione di contributi, si sviluppi fra il 12.05.2015 (data del primo pagamento ricevuto dal richiedente per la campagna agricola 2014) ed il 13.06.2018 (data dell'ultimo pagamento incassato relativamente alla campagna agricola 2016), si tratta piuttosto di stabilire – in linea con quanto dibattuto negli opposti scritti difensivi – se sussista o meno un occultamento doloso del danno e, con esso, il presupposto di operatività del criterio normativo "speciale" (C. conti,

Sez. I Centrale d'Appello, sent. n. 68/2026) di individuazione del *dies a quo* della prescrizione erariale. In tema, il Collegio osserva risolutivamente che recente giurisprudenza contabile ha evidenziato, in termini qui condivisi, come non *“sembra modificato dal tenore della recente novella legislativa, inerente l'ipotesi di occultamento doloso del danno, contenuta nella nuova formulazione di cui alla l. n. 1/2026”* l'approdo giurisprudenziale secondo cui *“nelle ipotesi in cui la condotta a rilievo erariale costituisca anche reato ... il doloso occultamento possa ritenersi in re ipsa, integrato dalla condotta penalmente rilevante”* (C. conti, Sez. Giur. Campania, sent. n. 73/2026; analogamente, cfr. C. conti, Sez. I Centrale d'Appello, sent. n. 68/2026 cit.; Id., Sez. Giur. Piemonte, n. 39/2026; cfr., altresì, Id., C. conti, Sez. II, sent. n. 52/2026). Di norma, dunque, *“in caso di doloso occultamento del danno avente i caratteri di un reato, la prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa decorre dalla data del rinvio a giudizio in sede penale, a nulla rilevando la mera notizia desunta da indagini non comportanti una conoscenza affidabile dei fatti”, a meno che, ovviamente, “l'Amministrazione o la Procura regionale non abbiano avuto una puntuale e concreta conoscenza dei fatti illeciti anteriormente a tali eventi processuali penali, nel qual caso la decorrenza della prescrizione andrà correlata a tale momento* (C. conti, Sez. I d'Appello, sent. n. 64/2024). Rapportando a questo giudizio i principi richiamati, il Collegio puntualizza che, stando alla contestazione accusatoria per come essa appare suffragata dalla richiesta di rinvio a giudizio dei convenuti in sede penale (doc. 4 al fasc. di Procura), il falso dichiarativo-documentale ascritto al

perceutore in concorso con il Natoli (“...il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l’esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l’istante...”) integra elemento costitutivo del reato ex art. 640 *bis* c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di contributi da pubbliche amministrazioni). La disposizione penale sagoma la fattispecie astratta di reato – a sua volta speciale rispetto a quella generale dell’art. 640 c.p. (“truffa” cui, peraltro, la prima rinvia) per la natura del profitto conseguito dalla condotta antigiuridica – come quella tesa a procurare a sé, o ad altri, erogazioni pubbliche inducendo in errore l’amministrazione pubblica erogante attraverso il ricorso ad “artifici” e “raggiri”. Con ciò, dunque, deve dirsi che la natura occultativa delle condotte impiegate per percepire indebitamente erogazioni pubbliche, traendo in errore l’amministrazione, determina, specialmente nel caso di truffa aggravata, un occultamento doloso *in re ipsa*. Assumendo quindi quale *dies a quo* del termine prescrizione dell’azione erariale la data (25.09.2020) di deposito della richiesta di rinvio a giudizio, alcuna prescrizione può dirsi maturata in fattispecie, atteso il perfezionamento di rituale notificazione nei confronti del comparente dell’invito a dedurre in data 24.09.2025 (cfr. all. 8 produzione Natoli).

3. Passando al merito, la domanda attorea va accolta con limitato riferimento alla contestazione di responsabilità erariale sollevata nei riguardi dei convenuti rimasti contumaci. Deve essere respinta, invece, l’azione esperita nei confronti del comparente Natoli.

4. Premette il Collegio che non costa in atti lo sviluppo della vicenda penale riconnessa al procedimento penale n. 9158/15, evocato dal Requirente in citazione (cfr., altresì, doc. 4 cit. al fasc di Procura). In fattispecie, perciò, difettano effetti pregiudicanti sul processo contabile di responsabilità amministrativa (ex art. 651 e ss. c.p.p.) in tesi derivanti da sentenze emesse in sede penale. Sotto concorrente cono prospettico, peraltro, i convenuti società Licra e Liuzzo Scorpio, omettendo di costituirsi in giudizio, non offrono una lettura alternativa dei fatti loro ascritti rispetto a quella risultante dalle investigazioni di P.G., le quali, allo stato degli atti, devono dirsi dotate di precisione, gravità e convergenza tali da poter integrare valide presunzioni ex art. 2729 c.c. da porre a fondamento del ragionamento giudiziale.

4.1. Con portata assorbente ai fini del decidere, deve osservarsi che le investigazioni di PG hanno permesso di acclarare, in particolare, che i sigg. Filippone Serafina, Cirrito Filippo (proprietario esclusivo del cespite sito in Collesano, di consistenza pari ad 1 ha, asseritamente locato alla Licra), Meli Michele, Costa Pietro e Giovanna, Salvo Antonino, D'Anna Concetta, Salvo Antonino e Rosa Sapienza (anch'ella proprietaria esclusiva del cespite sito in Ventimiglia di Sicilia, di consistenza pari ad ha 0,64 circa, ed asseritamente locato alla beneficiaria) - i quali figurano come proprietari concedenti nel contratto di locazione del 15.04.2014 stipulato con Licra (e, in apparenza, registrato presso Agenzia delle Entrate, Ufficio di Ragusa, il successivo 23.04.2014 al n. 2489) -

risultano deceduti in data antecedente alla data di stipula del sinallagma (cfr. doc. n. 2, all. 47a, pp. 161 a fine). In conseguenza, quest'ultimo, nella sua consistenza di documento contrattuale, è almeno parzialmente affetto da falsità materiale e ideologica laddove riporta che le citate persone fisiche abbiano manifestato il proprio consenso alla conclusione del contratto di affitto, peraltro firmandolo. La accertata presenza di proprietari esclusivi delle particelle, ad un tempo deceduti e concedenti, rende d'altronde recessivo indugiare sulla questione della legittimazione attiva del comproprietario a concedere in affitto i terreni oggetto di comproprietà. La nota prot. 626593/2026 del 15.11.2016 (all. 47a cit.) del Direttore territoriale dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Ragusa, infine, restituisce ampia prova che il contratto *de quo* mai sia stato registrato. Posto quanto sopra, dall'esame delle DUP 2014-2016, e delle schede di validazione ad esse abbinate (all. 47a cit., pp. 47 a 161), si constata che il beneficiario, contrariamente al vero, abbia dichiarato di avere come in propria disponibilità (talora parzialmente) almeno gli appezzamenti in titolarità dei richiamati Sig. Cirrito, Meli, Sapienza, Salvo e D'Anna (catastralmente identificati, rispettivamente, in Collesano, fl. 27, p.lla 59; in Collesano, fl. 9, part.lla 20; Ventimiglia di Sicilia, fl. 4, part.lla 39; Alia, fl. 27, part.lla, 16; Collesano, fl. 27, part.lla 273). I cespiti in questione hanno consistenza complessiva superiore ad ha 6,63 e risultano oggetto di indebita dichiarazione di disponibilità almeno per ha 4,32.

5. Quanto appena accertato in fatto è autosufficiente, stante il

quadro normativo cui sussumere la fattispecie concreta (cfr. *infra*), per concludere nel senso che il falso dichiarativo-documentale descritto giustifichi, oggettivamente, la ripetizione integrale dei contributi percetti dalla beneficiaria. Tanto, in maggior dettaglio, indipendentemente da ulteriori accertamenti concernenti i fatti dedotti dall'Attore pubblico con specifico riguardo al secondo dei due contratti di affitto stipulato il 15.04.2014 (apparentemente registrato presso l'amministrazione fiscale territorialmente competente di Sant'Agata di Militello al n. 1418) ed alle persone fisiche concedenti ivi indicate. Contratto, quest'ultimo, mai registrato, a sua volta, considerato che, con nota prot. 2016/114538/R.U., il Direttore del competente Ufficio di S. Agata Militello dell'Agenzia delle Entrate ha comprovato che, al n. 1418, risulta registrato diverso atto (all. 47a cit.).

5.1. In effetti, con riguardo alle campagne agricole dal 2014 al 2016, occorre sottolineare (cfr. questa Sezione, sent. n. 9/2025) che:

- il regime di pagamento di base (cui la Società Agricola LA LICRA a responsabilità limitata semplificata ha avuto accesso: cfr. quadro D, Sez. II, delle pertinenti DUP) è governato, *ratione temporis*, dal regolamento UE 1307/2013. Dalla lettura combinata degli artt. 32 ("attivazione dei diritti all'aiuto") e 33 ("dichiarazione degli ettari ammissibili") del medesimo, si ricava che la previa attivazione di un diritto all'aiuto "per ettaro ammissibile" costituisce la condizione del "sostegno nell'ambito del regime di pagamento di base... concesso agli agricoltori" (art. 32, par. 1) e, ancora, che rientra nella sfera di

disponibilità/responsabilità dell'agricoltore *"dichiara[re] le parcelle agricole corrispondenti agli ettari ammissibili – la cui nozione è posta dall'art. 32 par. 2 e ss. - abbinati a ciascun diritto all'aiuto"*(art. 33, par. 1). Rimane d'altronde fermo che, alla stregua del medesimo art. 33 par. 1, *"...le parcelle dichiarate sono quelle a disposizione dell'agricoltore ..."* (ancora, 33 par. 1);

- secondo l'art. 5 del regolamento UE 1307/2013, *"il regolamento (UE) n. 1306/2013 e le disposizioni adottate a norma del medesimo si applicano ai regimi previsti dal presente regolamento"* e, in base al considerando n. 4 del preambolo del regolamento, il rinvio al regolamento (UE) n. 1306/2013 - come ad alcune norme contenute nel regolamento (CE) n. 73/2009, incorporate nel reg. (UE) n. 1306/2013 - vale anche per il quadro sanzionatorio;

- l'art. 60 del Reg. (UE) n. 1306/2013 - inserito del Titolo V rubricato *"sistemi di controllo e sanzioni"* e rubricato *"clausola di elusione"* - stabilisce che *"fatte salve disposizioni specifiche, i benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione"*(specularmente, cfr., ai fini del diritto nazionale, l'art. 75 DPR 445/2000);

- il diverso regime di revoca totale o parziale, nonché quello delle sanzioni amministrative, previsto dagli artt. 63 e ss. del Reg. (UE) n. 1306/2013 - e dettagliato dal Regolamento di esecuzione UE n. 640/2014 in osservanza delle norme poste dagli artt. 63 co. 4, e 64 co.

6 e 7 e 65 co. 3 del citato Reg. (UE) n. 1306/2013 – non mette in discussione l'autonoma applicabilità, sempreché ne sussistano i presupposti, della “*clausola di elusione*” (cfr., testualmente, art. 18, par. 6, co. 1 e 2 del Reg. (UE) di esecuzione n. 640/2014);

- fra “*le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici*” ed “*artificialmente create*” - di rilievo ai fini dell'applicazione della clausola di elusione ex art. 60 del Reg. (UE) n. 1306/2013 – rientra senz'altro l'inottemperanza, ad opera del richiedente/beneficiario, al criterio ex art. 33, par. 1 regolamento UE 1307/2013 (consistente, come si visto, nel fatto che “*le parcelle dichiarate sono quelle a disposizione dell'agricoltore ...*”). Infatti, ai sensi dell'art. 2, par. 2, punto 2 lett. a) del Reg. (UE) di esecuzione n. 640/2014, per «*inadempienza*» si intende “*qualsiasi inottemperanza*” ai criteri di ammissibilità dettati per la concessione dell'aiuto o del sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 (disposizione quest'ultima che, avendo riguardo “*ai regimi di sostegno elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013*”, si riferisce anche ai contributi cui ha avuto accesso la richiedente).

5.1.1. L'impiego - reiterato nel tempo - di contratti (parzialmente e) soggettivamente inesistenti ad opera della società percettrice, nei sensi illustrati, certifica nel richiedente una condotta intenzionalmente recidivante finalizzata a creare artificialmente le condizioni di accesso alla misura e, tanto, in chiaro detrimento degli obiettivi della legislazione settoriale agricola per come identificati nel preambolo del regolamento (UE) n. 1307/2013 (cui, per ragioni di

sintesi, si rinvia ex art. 17 dell'all. 2 al d.gs. 174/2016). In ordine alle annualità 2014- 2016, dunque, sussistono pacificamente i presupposti specifici per identificare il danno erariale nella totalità del contributo percepito, ai sensi ed in applicazione della clausola di elusione ex art. 60 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 (cfr., altresì, C. conti, Sez. Giur. per la Calabria, sent. 104/2023).

6. Sul piano soggettivo, il falso dichiarativo-documentale va ascritto, in solido fra loro, alle condotte di Liuzzo Scorpo Giuseppe Giovanni e Società Agricola LA LICRA a responsabilità limitata semplificata. Il primo, in particolare, ha artificiosamente creato le condizioni di accesso ai contributi comunitari percepiti - nella misura indicata correttamente in citazione (cfr., punto I della narrativa) - dalla compagine sociale in ragione delle DUP da quest'ultima presentate. È appena il caso di evidenziare, sul punto, che la compagine richiedente, al pari del suo legale rappresentante, era pienamente edotto (cfr. i quadri K delle DUP) sia dell'assunzione di responsabilità in merito alla veridicità di quanto dichiarato sia del trattamento recuperatorio e sanzionatorio previsto a livello normativo per la ipotesi della indisponibilità degli appezzamenti dichiarati (su tali aspetti, cfr. C. conti, I Sez. Giur. Centrale d'Appello, n. 241/2020; nonché questa Sezione, *ex ceteris*, sentt. nn. 783/2020, 550/2021, 523/2023).

7. Va dichiarato invece esente da responsabilità amministrativa il convenuto Natoli. Il Collegio è dell'opinione che i fatti causativi di danno erariale, prospettati in citazione (*id est*: premorienza alla data

di stipula dei contratti di taluni concedenti; assenza nei proprietari apparentemente concedenti di ogni volontà contrattuale di affittare alla beneficiaria i propri terreni, e con essa, contraffazione della sottoscrizione di taluni concedenti, disvelata dalle sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria nei confronti di taluni proprietari; contraffazione di numero e timbro di registrazione presso i competenti uffici di Agenzia delle entrate dei due contratti spesi dalla beneficiaria quali titoli atti a suffragare la disponibilità giuridica degli appezzamenti dichiarati) costituiscono circostanze, nel complesso, non intercettabili per effetto dei controlli ordinariamente rimessi dalla vigente normativa ai CAA. Nella singolarità del caso concreto, esistono pertanto i presupposti per inverare l'orientamento giurisprudenziale declinato dal locale giudice di appello in fattispecie sostanzialmente sovrapponibile alla presente (App. Sicilia, sent. n. 39/A/2025 e, in termini speculari, Cass. Civile, Sez. III, n. 21411/2021). Quest'ultimo, operata l'analitica ricostruzione della cornice normativa che perimetra gli obblighi funzionali dei CAA (punti da 3.2 a 3.5 del considerato in diritto, cui si rinvia ex art. 17 dell'All. II al d.lgs. 174/2016), relativamente ad un caso in cui la beneficiaria *“aveva corredato le proprie istanze con diversi contratti di affitto, in apparenza regolari e debitamente registrati, successivamente rivelatisi falsi ad esito delle indagini condotte dalla Guardia di finanza”*, ha evidenziato infatti che il *“controllo intestato ai CAA sia di carattere formale e che esso consista nella verifica della documentazione prodotta dal soggetto richiedente, nel senso di accertarne la conformità alle disposizioni di*

settore, alle circolari e alle istruzioni operative emanate dall'AGEA. In questi termini, i CAA non possono e non devono accettare a corredo delle domande di aiuto documenti inidonei a dimostrare l'effettiva disponibilità giuridica dei fondi dichiarati da parte del richiedente; il controllo formale va, cioè, inteso come una doverosa verifica della completezza ed integrità del contenuto del documento, nel senso della sua astratta idoneità, dal punto di vista giuridico, a supportare la richiesta di contributo". Così stando le cose, la domanda attorea è infondata nella parte in cui ascrive al Natoli, nella qualità di responsabile e operatore del CAA CONFAGRICOLTURA MESSINA 001, di aver concorso, dolosamente ovvero con condotta affetta da grave colpevolezza, alla causazione del danno, permettendo l'istruzione, la validazione e l'invio delle DUP da parte di un richiedente privo di titoli validi per conseguire l'aiuto. Come detto, infatti, nel peculiare caso che occupa, è appunto la qualità e la quantità delle investigazioni di P.G. che disvelano un'ipotesi di falso dichiarativo-documentale che l'esercizio dei poteri di verifica/controllo intestati ai CAA non poteva intercettare.

7.1. Alla accertata assenza, in capo al Natoli, di responsabilità amministrativa, consegue la liquidazione delle spese di lite, nella misura indicata in dispositivo, calcolate in applicazione del D.M. n. 147/2022 (competenza Corte dei conti; valore compreso fra euro 52.001 e euro 260.000, al netto della voce "fase istruttoria e di trattazione" non tenutasi), con distrazione a favore degli Avv. ti Letterio Arena e Antonio Arena dichiaratisi antistatari.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana,

definitivamente pronunciando:

- accerta e dichiara la responsabilità amministrativa, per condotta caratterizzata dall'elemento psicologico del dolo, della **Società Agricola LA LICRA a responsabilità limitata semplificata (P.IVA 03307420830)**, in persona del legale rappresentante, nonché del sig. **Liuzzo Scorpo Giuseppe Giovanni (C.F. LZZGPP78H24I199L)**, quest'ultimo sia in proprio che quale legale rappresentante pro tempore della Società Agricola LA LICRA, come sopra identificata e, per l'effetto, li condanna in solido fra loro:

(a) al pagamento, in favore di **AGEA (Agenzia per le erogazioni in Agricoltura)**, della somma di euro **66.418,56 (euro sessantaseimilaquattrocentodiciotto/56)**, oltre rivalutazione monetaria dal giorno delle singole indebite percezioni e fino al deposito della sentenza. Sulla somma così rivalutata, sono altresì dovuti gli interessi legali dal giorno del deposito della sentenza e fino ad integrale soddisfo;

(b) al pagamento delle spese di giustizia, in favore dello **Stato**, che si liquidano in euro **824,86 (ottocentoventiquattro,86)**;

- dichiara esente da responsabilità amministrativa **NATOLI Giuseppe (NTLGPP66A22F205P)**, condannando **AGEA (Agenzia per le erogazioni in Agricoltura)** a rifondere a quest'ultimo le spese di lite che si liquidano in euro **3.151,00 (tremilacentocinquantuno,00)**, comprensivi di spese generali, oltre IVA e C.P.A. se dovuti, con distrazione a favore degli Avv. ti Letterio Arena e Antonio Arena

dichiaratisi antistatari.

Così deciso, **in Palermo**, nella camera di consiglio del **27 maggio 2026**.

L'Estensore	Il Presidente
Raimondo Nocerino	Salvatore Chiazzese
<i>F.to digitalmente</i>	<i>F.to digitalmente</i>

Depositata nei modi di legge
Palermo, 21 luglio 2026

Il Direttore della Segreteria
Dott.ssa Caterina Giambanco
<i>F.to digitalmente</i>

Originale sentenza	€ 80,00
Originale sent. esecutiva digitale	€ 16,00
Diritti di cancelleria digitali	€ 10,47
Totale spese	€ 106,47
Il Direttore della Segreteria	
Dott.ssa Caterina Giambanco	
F.to Digitalmente	

